



A TUTTI I CLIENTI
- LORO SEDI -

Circolare n. 3/13
Legnago, 06.03.2013

UTILIZZO E COMPENSAZIONE CREDITI IVA

Come già indicato dalla nostra circolare n.04/12, del 26.03.2012, si ricorda che **il credito IVA** maturato al 31 dicembre 2012 **può essere utilizzato liberamente in compensazione** con altre imposte e contributi (compensazione "orizzontale") solo **fino al limite massimo di 5.000,00 euro**.

L'eventuale **credito eccedente** i 5.000,00 euro, ma entro l'ulteriore limite di 15.000,00 euro, potrà invece essere **utilizzato** a partire **dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale IVA**.

Il credito che dovesse eccedere i 15.000,00 euro potrà infine essere utilizzato in compensazione, soltanto se la dichiarazione IVA annuale riporterà il visto di conformità rilasciato da un professionista abilitato.

In tutti i casi in cui l'utilizzo a compensazione del credito IVA (anche in più F24) dovesse eccedere il limite dei 5.000,00 euro, il pagamento di ogni singolo modello F24 dovrà avvenire esclusivamente con **modalità telematiche** (Fisconline/Entratel) e non è consentito l'utilizzo dell'home banking.

Il "tetto" di 5.000,00 euro è riferito all'anno di maturazione del credito e non all'anno solare di utilizzo in compensazione. Si ricorda, inoltre, che è tutt'ora in vigore limite alle compensazioni per ciascun anno solare pari ad euro 516.000,00.

Quanto sopra indicato è da tenere particolarmente in considerazione poiché la sanzione per l'utilizzo in compensazione di crediti inesistenti va dal 100% al 200% della misura dei crediti stessi.

Ricordiamo, sempre in tema di compensazioni, che dal 2011 sono operative le disposizioni del D.L. 78/2010, che ha previsto il **divieto di compensazione dei crediti per tutti i contribuenti che hanno dei debiti erariali iscritti a ruolo**, per i quali sia scaduto il termine di pagamento, **per un importo superiore ad euro 1.500,00**.

Si precisa che la disciplina sulla compensazione dei crediti IVA sopra illustrata riguarda soltanto la compensazione "orizzontale" (cioè con altre imposte e contributi) dei crediti IVA, e non anche la compensazione cosiddetta "verticale" (ossia la compensazione dei predetti crediti con l'IVA dovuta a titolo di acconto, di saldo o di versamento periodico).

PEC DITTE INDIVIDUALI

Con la pubblicazione della L. 221/2012 (conversione del D.L. "Sviluppo"), a decorrere dal 19.12.2012 le imprese individuali di nuova costituzione, che si devono iscrivere al Registro Imprese o annotare all'Albo delle Imprese Artigiane, avranno l'obbligo di comunicare alla CCIAA l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) contestuale alla pratica di iscrizione.

Le imprese individuali già iscritte e attive, entro il 30.06.2013 dovranno dotarsi di un indirizzo PEC e comunicarlo al Registro Imprese competente.

Si ricorda, inoltre, che tale obbligo è già in vigore per le società. Considerando il valore legale delle comunicazioni effettuate con questo mezzo, si consiglia di controllare frequentemente la casella di posta, di rinnovare periodicamente la sottoscrizione al servizio con il proprio gestore e di comunicarci l'eventuale sostituzione dell'indirizzo PEC per poterlo dichiarare tempestivamente al Registro Imprese.

RESPONSABILITÀ SOLIDALE NEGLI APPALTI: CHIARIMENTI DELL'AGENZIA

Come indicato nella nostra circolare n. 13/12 del 09.11.2012, è stata prevista, in caso di omesso versamento dell'Iva e delle ritenute fiscali, la **responsabilità solidale dell'appaltatore con il subappaltatore e il rischio di una pesante sanzione per il committente.**

Novità per l'appaltatore

Viene prevista la sua responsabilità solidale con il subappaltatore con riferimento "al versamento all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta dal subappaltatore all'erario in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto". Questa responsabilità è limitata all'ammontare del corrispettivo dovuto.

L'appaltatore può essere sollevato da tale responsabilità dopo aver ottenuto, anteriormente al pagamento del corrispettivo, la documentazione attestante che i versamenti di ritenute e Iva scaduti sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. Nell'attesa della documentazione, l'appaltatore può sospendere il pagamento delle prestazioni.

In caso di pagamento senza verifica scatta la responsabilità solidale verso l'Erario.

Novità per il committente

Analogia solidarietà è prevista a carico del committente il quale rischia una pesante sanzione se paga l'appaltatore senza aver prima preteso l'esibizione della medesima documentazione (relativa sia all'appaltatore che a tutti gli eventuali subappaltatori).

Dichiarazione sostitutiva

Per superare il vincolo della responsabilità solidale, la circolare n. 40 dell'Agenzia delle Entrate ha previsto che per dimostrare il regolare versamento delle ritenute e dell'IVA può essere reputata valida, in alternativa alle asseverazioni prestate dai CAF Imprese e dai professionisti abilitati, una **dichiarazione sostitutiva** resa ai sensi del DPR n.445/2000 (che prevede sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci) con cui l'appaltatore/subappaltatore attesta l'avvenuto adempimento degli obblighi richiesti dalla disposizione.

I Sig.ri clienti sono pregati di contattare lo Studio nell'eventualità in cui necessitano di un fac-simile della dichiarazione sostitutiva.

Chiarimenti dall'Agenzia

La circolare n. 2/E dell'Agenzia del 01.03.2013 è intervenuta per fornire alcuni chiarimenti in materia. È stato precisato che la regola si applica al contratto di appalto di opere e servizi come definito dall'art. 1655 del codice civile. Pertanto, restano **escluse dalla nuova norma** le tipologie di contratto diverse dal contratto di appalto di opere e servizi, come: **gli appalti di fornitura dei beni, il contratto d'opera, il contratto di trasporto, il contratto di subfornitura e le prestazioni rese nell'ambito del rapporto consortile.**

Ne sono escluse **anche le stazioni appaltanti, i condomini e, per carenza del requisito soggettivo, le persone fisiche non soggetti passivi IVA.**

Il documento di prassi chiarisce inoltre che **le nuove disposizioni** hanno una portata generale, nel senso che **prescindono dal settore economico** in cui operano le parti contraenti.

La circolare afferma che, in caso di più contratti tra le stesse parti, la certificazione attestante la regolarità dei versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell'Iva relativi al contratto d'appalto può essere rilasciata in modo unitario e anche con cadenza periodica.

Quanto, infine, ai pagamenti effettuati tramite bonifico (o con altri strumenti che non consentono al beneficiario l'immediata disponibilità della somma versata), è necessario attestare la regolarità dei versamenti scaduti al momento in cui il committente o l'appaltatore effettua la disposizione bancaria, e non anche di quelli scaduti al momento in cui vengono accreditate le somme.

MORATORIA MUTUI PMI: PROROGA FINO AL 31/03/2013

L'ABI ha prorogato la **moratoria sui mutui delle imprese** – “Nuove misure per il credito alle PMI” – **fino al 31 marzo 2013** a causa della crisi economica che continua ad imperversare.

Entro tale data sarà ancora possibile presentare **domanda per sospendere le rate di mutui**, finanziamenti e leasing fino a 12 mesi, allungare prestiti immobiliari, anticipazioni bancarie e scadenze del credito agrario, ottenere finanziamenti finalizzati all'aumento di mezzi propri.

Possono godere di queste agevolazioni le PMI di qualunque settore che:

- hanno un numero di dipendenti non superiore a 250 unità e un fatturato annuo minore di 50.000.000 di euro (oppure un totale attivo di bilancio fino a 43.000.000 di euro);
- posseggono adeguate prospettive economiche e di continuità aziendale, nonostante le difficoltà finanziarie temporanee dovute all'attuale congiuntura negativa;
- non hanno nei confronti della banca "sofferenze", "partite incagliate", "esposizioni ristrutturata" o "esposizioni scadute/sconfinanti" da oltre 90 giorni.

Le banche si impegnano a fornire una risposta di norma entro 30 giorni.

TRANSAZIONI COMMERCIALI: DECORRENZA AUTOMATICA INTERESSI DI MORA

Al fine di contrastare i ritardi nei pagamenti, il D.Lgs. 192/2012 (recependo la direttiva 2011/7/UE) ha stabilito, per tutte le transazioni commerciali concluse dal **1° gennaio 2013**, la **decorrenza automatica degli interessi di mora** a partire dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento.

Pertanto, il creditore matura il diritto agli interessi a partire dal giorno successivo alla data di scadenza o del periodo di pagamento stabilito nel contratto. Se la data di scadenza o di pagamento non risultano contrattualizzati, gli interessi di mora decorrono a partire dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento convenzionalmente individuato dalla normativa in 30 giorni per le merci deteriorabili e in 60 giorni per tutte le altre.

Il **termine dei 30 o dei 60 giorni** decorre dall'ultimo giorno del mese in cui la fattura è stata ricevuta. In caso di incertezza circa la data di ricezione della fattura o se la fattura è stata ricevuta prima, il termine di pagamento decorre dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi.

Ogni patto derogatorio concluso **tra le imprese** dovrà essere opportunamente ratificato per iscritto.

TOBIN TAX: IMPOSTA SULLE TRANSAZIONI FINANZIARIE

La Legge di Stabilità ha introdotto una tassa sulle **transazioni finanziarie** (c.d. **Tobin Tax**) che mira a colpire i trasferimenti di azioni, strumenti finanziari partecipativi e derivati e che viene applicata dallo scorso **1 marzo 2013**.

Per quanto riguarda le azioni, sono soggetti all'imposta tutti i titoli emessi da società residenti sul territorio dello Stato e riferiti a società con capitalizzazione di borsa superiore a 500 milioni.

L'imposta deve essere pagata esclusivamente dal compratore, sia esso residente o non residente.

Il legislatore ha previsto un'**aliquota ordinaria a regime dello 0,10%** per i titoli che verranno negoziati su un mercato regolamentato e dello 0,20% per ciò che verrà negoziato al di fuori.

Solo per l'anno in corso, le **aliquote saranno innalzate di due centesimi, ossia 0,12% per il regolamentato e 0,22% per il non regolamentato**. Le operazioni **intraday** ossia le operazioni aperte e chiuse all'interno della stessa giornata non saranno conteggiate come base imponibile.

Per quanto concerne i **derivati** (future, warrant, certificati e opzioni) la situazione si presenta in modo differenziato e sarà “determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto”. Per questi strumenti finanziari, la tassa sarà applicata dal **1 luglio 2013** e sarà dovuta sia dal compratore sia dal venditore per un ammontare equivalente, anche per l'operatività intraday.

SCADENZIARIO MARZO – APRILE 2013

GIORNO	SCADENZA
11 marzo 2013	Termine per la presentazione c/o il ns. Studio delle dichiarazioni d'intento del mese precedente
18 marzo 2013 (il 16 è sabato)	Liquidazione e versamento IVA sulla base della dichiarazione annuale
	Versamento dell'IVA dovuta per i contribuenti mensili
	Versamento delle ritenute sui redditi di lav. Autonomi, dipendenti e su provvigioni
	Versamento contributi INPS per collaboratori coordinati e continuativi e per i lavoratori dipendenti
	Versamento della tassa annuale sulla bollatura e numerazione di libri e registri per le società di capitali
	Invio telematico dichiarazioni d'intento del mese precedente
25 marzo 2013	Presentazione modelli INTRASTAT per operatori con obbligo mensile
31 marzo 2013	Termine ultimo per l'approvazione della bozza di bilancio chiuso il 31.12.2012 da parte del CdA
2 aprile 2013 (31 e 1 sono festivi)	Comunicazione mensile IVA dati operatori black list
10 aprile 2013	Termine per la presentazione c/o il ns. Studio delle dichiarazioni d'intento del mese precedente
16 aprile 2013	Versamento dell'IVA dovuta per i contribuenti mensili
	Versamento delle ritenute sui redditi di lav. Autonomi, dipendenti e su provvigioni
	Versamento contributi INPS per collaboratori coordinati e continuativi e per i lavoratori dipendenti
	Invio telematico dichiarazioni d'intento del mese precedente
26 aprile 2013 (il 25 è festivo)	Presentazione modelli INTRASTAT per operatori con obbligo mensile e trimestrale
30 aprile 2013	Comunicazione mensile IVA dati operatori black list
	Termine per l'approvazione del bilancio dell'anno precedente da parte dell'assemblea dei soci delle società di capitali
	Termine per la presentazione del mod. 730 da parte dei soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale tramite i sostituti d'imposta
	Spesometro – Comunicazione operazioni IVA dell'anno precedente

Le circolari precedenti possono essere consultate sul Ns. sito al seguente link:
<http://www.studioventurato.it/circolari.htm>

CORDIALI SALUTI

STUDIO VENTURATO

Il presente documento ha esclusivamente fini informativi. Nessuna responsabilità legata ad una decisione presa sulla base delle informazioni qui contenute potrà essere attribuita allo scrivente, che resta a disposizione del lettore per ogni approfondimento o parere.